



STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA

Articolo 1 – Denominazione e sede.

E' costituito il Comitato dei Genitori della Scuola Elementare di Rivera con sede in ALMESE (TO) Frazione Rivera Piazza Comba n. 1.

Articolo 2 – Scopi.

Il Comitato è un centro di aggregazione a carattere volontario democratico e apolitico, non ha alcun fine di lucro ed opera per scopi educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi della collettività e delle famiglie.

Qualora sia ritenuto necessario per il conseguimento dei propri scopi, il Comitato potrà essere affiliato ad associazioni e/o federazioni sportive e culturali.

Articolo 3 – Oggetto sociale.

L'associazione si propone di organizzare, promuovere, coordinare iniziative volte a coadiuvare, integrare e tutelare lo sviluppo psicofisico degli scolari nelle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nasce come un'unione spontanea di genitori che si propongono di promuovere la crescita umana e sociale dei propri figli, attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative educative, formative, culturali, ricreative e ludiche.

Articolo 4 – Attività.

L'attività propria del Comitato dei Genitori è l'organizzazione e la gestione dei periodi di prescuola, doposcuola e assistenza dei giovani durante il servizio di mensa scolastica, centro estivo.

Articolo 5 – Durata.

La durata del Comitato è illimitata e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 6 – Ammissione al Comitato.

Possono fare parte del sodalizio i genitori di scolari e studenti delle scuole elementari e medie ubicate nell'ambito del plesso scolastico ALMESE, RIVERA e MILANERE.

Articolo 7 – Organi Sociali

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.



Articolo 8 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Si riunisce almeno due volte all’anno.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie tutti i genitori aderenti al Comitato.

Articolo 10 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:

- a) elegge il Presidente, su sua proposta, determina la composizione del Consiglio Direttivo e ne elegge i componenti;
- b) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, gli indirizzi programmatici e la gestione dell’Associazione;
- c) approva annualmente il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il rendiconto economico-finanziario preventivo;
- d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, qualora la carica sia vacante per dimissioni, decadenza o morte, a maggioranza relativa degli aventi diritto di voto.

Articolo 11 - Convocazione

La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei genitori aderenti, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso l’adunanza dovrà tenersi entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste.

La convocazione dell’Assemblea sia in sessione Ordinaria e sia in sessione Straordinaria avviene a mezzo posta elettronica, con un preavviso minimo di giorni dieci. La comunicazione dovrà indicare data e luogo della riunione, orario della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora fra loro, gli argomenti all’ordine del giorno e il programma dei lavori.

Le delibere dell’Assemblea devono essere portate a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per le convocazioni.

Articolo 12 – Validità assembleare

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera



con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia essa Ordinaria o sia essa Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) è l'organo esecutivo e sviluppa il programma stabilito dall'Assemblea;
- b) è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea;
- c) dura in carica tre anni, è rieleggibile ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea;
- d) distribuisce fra i propri componenti gli incarichi di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario;
- e) viene convocato direttamente dal Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri, si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente;

Tutti gli incarichi sociali sono ricoperti a titolo gratuito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti; i nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo deve considerarsi sciolto o non più in carica qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:



- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituito il Comitato attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma.
- d) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento e ne ha la legale rappresentanza nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Con apposita delibera del Consiglio Direttivo la legale rappresentanza e la firma disgiunta possono essere attribuite al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere.

Articolo 16 – Il Vicepresidente

Il Vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.

Articolo 17 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Articolo 18 – Il Tesoriere

Cura l'amministrazione dell'Associazione e si assume il compito di redigere le scritture contabili, nonché di effettuare gli incassi e i pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere può essere assunta anche contestualmente all'assunzione di altre cariche all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e/o rendiconto della gestione, sia preventivo e sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Comitato.

Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione dei componenti copia del bilancio e/o rendiconto stesso.

Il bilancio e/o rendiconto deve essere approvato nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.



Articolo 20 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei genitori e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o causa. I singoli componenti non potranno in caso di recesso, chiedere al Comitato la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 22 - Processi verbali

Per ogni riunione dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo andrà redatto un verbale da trascriversi negli appositi libri sociali.

Qualora il verbale sia relativo a riunioni assembleari con all'ordine del giorno variazioni dello Statuto, copia dello stesso, corredata degli allegati, dovrà essere depositata presso l'Agenzia delle Entrate.

Articolo 23 – Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, Libri I, Titolo II, Capo III.